



**DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.**

**Documento di Sintesi**  
relativo al

**Modello di Organizzazione e Gestione**  
**Decreto Legislativo n. 231/2001**

**“Modello Organizzativo”**

*Parte Speciale G*

*Impiego di cittadini di paesi terzi  
il cui soggiorno è irregolare*

## INDICE

1. I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI, RAZZISMO E XENOFOBIA .....	3
1.1 Premessa .....	3
1.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis, D. Lgs. 286/1998) .....	3
1.3 Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina .....	4
1.4 Razzismo e xenofobia .....	4
1.5 Le attività sensibili.....	4
1.6 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate .....	4
1.7 Principi e norme di comportamento per i Destinatari .....	5
1.8 Procedure specifiche .....	7
1.9 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	7

## **1. I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI, RAZZISMO E XENOFOBIA**

### **1.1 Premessa**

I reati di cui alla presente Parte Speciale sono quelli richiamati dall'art. 25<sup>duodecies</sup>, D. Lgs. 231/2001, inserito nel corpo normativo ad opera dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Tale articolo, nella sua versione iniziale, prevedeva quale reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/01 quello disciplinato dall'art. 22, comma 12<sup>bis</sup>, D. Lgs. 15 luglio 1998, n. 286 (*"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*, d'ora in poi T.U. immigrazione). L'art. 25<sup>duodecies</sup> è stato successivamente modificato dalla Legge n. 161 del 2017 (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*), che ha introdotto l'ulteriore fattispecie di illecito, prevista dall'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del citato D. Lgs. 15 luglio 1998, n. 286 recante *"Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"*.

La Legge n. 167 del 2017 ha, altresì, introdotto l'art. 25<sup>terdecies</sup> del D. Lgs. 231/2001 che rinvia dall'art. 604<sup>bis</sup> del c.p. (ex all' art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654) denominato *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"* contenente i reati di razzismo e xenofobia.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, sono descritte nei successivi paragrafi.

### **1.2 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis, D. Lgs. 286/1998)**

La disposizione in commento individua, in realtà, una ipotesi aggravata della fattispecie – base di cui all'art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Tale disposizione, ispirata alla *ratio* di scongiurare l'impiego di cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, detta infatti una disciplina particolarmente stringente – presidiata da sanzioni penali - in materia di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti stranieri residenti all'estero.

Nello specifico, il comma 12 contempla come delitto la condotta del datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, o ancora il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

A far sorgere tuttavia la responsabilità dell'ente, laddove le predette condotte siano tenute – da soggetto apicale o sub – apicale – nell'interesse o vantaggio di esso, sono esclusivamente le ipotesi aggravate a norma, per l'appunto, del successivo comma 12<sup>bis</sup>.

La disposizione in parola, invero, sanziona il medesimo datore di lavoro con pena aggravata laddove questi commetta il fatto di cui al comma 12 nei confronti di un numero di lavoratori irregolari superiore a tre, ovvero qualora i soggetti occupati siano minori in età non lavorativa, ovvero ancora laddove i lavoratori impiegati siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603<sup>bis</sup> c.p. (sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, ovvero mediante approfittamento dello stato di bisogno o di necessità degli stessi, di cui costituiscono indice, anche alternativamente: la sistematica retribuzione in modo sproporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, la sistematica violazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie, la sussistenza di violazioni – tali da esporre a pericolo la salute, la sicurezza o l'incolumità personale del lavoratore - delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ovvero infine la sottoposizione

del dipendente a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative particolarmente degradanti).

### 1.3 Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Tale reato, previsto dall'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 (C.d. "Testo Unico sull'immigrazione"), è tipizzato in due fattispecie: (i) il procurato ingresso illecito di immigrati; (ii) il favoreggiamento alla permanenza clandestina.

La prima condotta si intende realizzata nel caso in cui, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero vengano compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previsti aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, a) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; b) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti; c) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; d) tali azioni sono commesse al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società).

La seconda condotta sanziona invece chiunque (e, pertanto, anche la società nel cui interesse o vantaggio è commesso l'illecito) favorisca la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

### 1.4 Razzismo e xenofobia

Tale reato, denominato "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" è previsto dall'art. 604bis del c.p. (ex art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654) ed è realizzato dalla condotta di chi partecipa ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### 1.5 Le attività sensibili

OMISSIS

### 1.6 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate

Daikin Applied Europe si impegna a gestire le proprie attività secondo criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della trasparenza e della legalità;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, nonché di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con la consapevolezza da parte del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01;

- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la tracciabilità di ogni operazione afferente alle attività sensibili, con particolare riguardo a: **i)** la registrazione di ogni operazione, con riferimento alla data di compilazione, alla data di presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore e supervisore; **ii)** la verificabilità *ex post*, eventualmente tramite adeguati supporti documentali, del processo decisionale, con riferimento altresì alla motivazione di ciascuna scelta operativa, a garanzia della massima trasparenza; **iii)** una disciplina dettagliata in ordine alla possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione, per quanto possibile, di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;
- lo svolgimento periodico, da parte del Responsabile di ciascuna attività sensibile, di attività di monitoraggio, nonché, ove richiesto, di stesura della relativa reportistica e di trasmissione della stessa all'Organismo di Vigilanza;
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: **i)** coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; **ii)** accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; **iii)** chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; **iv)** conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; **v)** definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate;
- l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione o di un suo segmento al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano, nonché l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, la Società deve altresì assicurare:

**OMISSIS**

## 1.7 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui di cui al D. Lgs. 231/01, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto, tracciabile e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- eseguire le operazioni di acquisto previa autorizzazione degli amministratori o dei soggetti appositamente delegati secondo quanto previsto dalle procedure interne e nei limiti dei poteri di firma e di spesa definiti e previa raccolta di almeno tre preventivi;
- eseguire i pagamenti, preferibilmente, a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile o comunque con modalità che assicurino la tracciabilità delle operazioni (salvo gli acquisti di modico valore);
- verificare preliminarmente l'attendibilità commerciale e professionale, l'onorabilità e la correttezza, in relazione all'oggetto del rapporto con la Società, dei fornitori, dei clienti e dei partner commerciali/finanziari, al fine di accertare eventuali anomalie, criticità o irregolarità dei medesimi o dell'attività dagli stessi svolta;
- tenere, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali e dalla normativa applicabile, la Scheda Anagrafica per i fornitori di beni e servizi, con la finalità di evidenziare le informazioni amministrative, commerciali ed operative più significative attraverso le quali è possibile effettuare una corretta classificazione dei soggetti che sono o si propongono come fornitori della Società;
- accertare preventivamente e, successivamente all'instaurazione dell'eventuale rapporto di lavoro, in via continuativa, la regolarità della presenza dei propri eventuali dipendenti cittadini extra – UE sul territorio dello Stato, al fine di verificare la necessità di eventuali rinnovi dei rispettivi titoli di soggiorno;
- archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti giuslavoristici e previdenziali eseguiti, verificando periodicamente in particolare, in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed ove necessario, le scadenze dei relativi permessi di soggiorno, con eventuale richiamo dei lavoratori in caso di scadenza e omessa trasmissione del permesso rinnovato entro tempi brevi.

A tutti i Destinatari del presente Modello (individuati a norma del punto 3.5 della Parte Generale), sono rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto di assumere lavoratori privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero revocato o annullato;
- divieto assoluto di favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione;
- divieto assoluto di realizzare qualsiasi attività discriminatoria nei confronti del personale sul luogo di lavoro;
- divieto, per quanto possibile, di riservare e riconoscere in capo ad un solo soggetto, in via esclusiva, la gestione/esecuzione delle attività amministrative/commerciali/finanziarie (acquisti, vendite, transazioni, finanziamenti) in nome o per conto della Società, nonché la predisposizione, conservazione e controllo della relativa documentazione (in particolare, della documentazione identificativa delle controparti contrattuali e dei relativi contratti);

- divieto di intrattenere rapporti con soggetti operanti in ambiti a rischio strumentale o diretto rispetto alla commissione dei reati in esame, se non da parte di quanti siano a ciò deputati secondo organigramma e/o funzionigramma di Daikin e secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di intrattenere rapporti con soggetti condannati per delitti di cui al D.lgs. 231/2001, salvo diverse esigenze che dovranno essere idoneamente giustificate e condivise con i vertici aziendali e con l'Organismo di Vigilanza.

## 1.8 Procedure specifiche

### OMISSIS

## 1.9 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'O.d.V. a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'O.d.V., in particolare, con riferimento ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, è destinatario, anche tramite la procedura di *whistleblowing*, del seguente flusso informativo:

### OMISSIS